

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per le Regioni**

(MORLINO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GUI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1975

Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni

ONOREVOLI SENATORI. — Uno degli impegni fondamentali assunti da questo Governo, nel quadro del vivificato rapporto instaurato fra Stato e Regioni, è stato quello di sollecitamente « modificare la contabilità regionale » e quindi, a tal fine, di promuovere un disegno di legge recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni.

Si è ora in grado di adempiere, con la maggiore possibile sollecitudine, in quanto in precedenza non erano mancate approfondite e compiute elaborazioni a vari livelli.

Il quadro dei principi proposti per la contabilità regionale è completamente innovatore.

Innanzitutto costituisce innovazione di rilievo l'introduzione di un bilancio pluriennale a fianco del bilancio annuale, come indispensabile dimensione di una finanza pubblica sorretta da criteri e da obiettivi di programmazione. Il bilancio pluriennale diviene non la mera proiezione finanziaria del bilancio annuale ma, all'inverso, la traduzione, in termini di contabilità pubblica pluriennale, di un disegno programmatico che

ha necessità di svolgersi in un più disteso orizzonte temporale. Perciò il disegno programmatico espresso dalle Regioni nei programmi regionali di sviluppo coinvolge e ordina il bilancio pluriennale come quello annuale, mentre il bilancio annuale e quello pluriennale debbono assicurare — sia pure in diversa misura e con diversa analiticità — concretezza e coerenza di qualificazioni finanziarie ai progetti e agli obiettivi del programma.

Questa innovazione è stata resa indispensabile per superare il concetto di una finanza pubblica ristretta entro una contabilità annuale, quando i suoi obiettivi e i suoi interventi — in termini politico-economici e in termini tecnico-amministrativi — non possono non avere dimensione più ampia e pertanto sfuggire all'impostazione e alla disciplina del bilancio annuale.

L'introduzione di una contabilità pubblica pluriennale consente una notevole e da tempo auspicata innovazione: quella di un diverso rapporto tra bilancio e leggi di spesa, quale già indicato dalla Commissione Paratore-Medici a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale 1966, n. 1, in tema di copertura finanziaria ex articolo 81 della Costituzione. È infatti solo la disponibilità di una responsabile previsione di finanza pubblica pluriennale che consente adeguato riscontro di copertura a leggi di spesa (che proiettino il loro onere finanziario oltre l'anno) e che di conseguenza libera il bilancio annuale dall'assolvere un compito per esso insostenibile ed opprimente. Disponendo non più di due ma di tre termini di riferimento, tra legge di spesa, bilancio pluriennale e bilancio annuale si può instaurare un ben diverso più articolato e più appropriato rapporto: 1) alla legge è rimessa la definizione di norme, di obiettivi, di procedimenti e di competenze, cioè la definizione del quadro normativo, e ove necessario l'indicazione quantitativa aggregata delle risorse finanziarie da destinare agli obiettivi prefissi; 2) al bilancio pluriennale è affidato il riscontro di coerenza e perciò di copertura tra la spesa legislativamente autorizzata e il quadro di finanza pubblica (risorse acquisibili e vantaggio delle destinazioni di spesa previste) en-

tro il quale l'intero ammontare della spesa si deve comporre, non nel solo primo anno ma per tutto il periodo; 3) al bilancio annuale è restituito il suo ruolo sostanziale di sede di decisione della spesa pubblica, di documento chiamato a definire le quantità di spesa pubblica da annualmente attribuire ai singoli oggetti dell'azione e dell'intervento pubblico, strumento massimo di politica economica e di globale ponderata decisione amministrativa, non più mera collazione di decisioni di spesa antecedentemente e separatamente assunte.

In questo nuovo rapporto tra legge di spesa e bilancio, sarà perciò la legge a porre la normativa sostanziale che regge la spesa; sarà il bilancio pluriennale a integrarla in un più generale contesto di priorità programmatiche e di compatibilità finanziarie; sarà il bilancio annuale a quantificarne di volta in volta lo stanziamento — e cioè la *tranche* annuale della spesa complessivamente « affidata » dal bilancio pluriennale — in funzione della concreta capacità di organizzare e svolgere la spesa cui è pervenuta l'Amministrazione, nonchè in funzione dei più generali equilibri economici e finanziari da perseguire anche nel breve periodo con lo strumento bilancio. La « formalità » del bilancio sarà perciò salvaguardata dalla necessità di una legge sostanziale chiamata a reggere ciascun « titolo » della spesa, ma sarà recuperato il contenuto decisionale del bilancio quale massimo documento istituzionale di decisioni e di scelte di politica economica e finanziaria, mentre la legislazione risulterà alleggerita da analitiche quantificazioni annuali di spesa destinate solo a irrigidire i bilanci e a produrre residui.

Nella stessa direzione di un recupero al bilancio del suo significato di documento decisionale della politica economica e finanziaria e perciò della sua presa sul governo dell'economia e dell'amministrazione va la seconda maggiore innovazione introdotta nella contabilità pubblica dal proposto disegno di legge: il bilancio di cassa a fianco del bilancio di competenza. È tempo ormai che un bilancio pubblico non interessi solo come prospetto e limite della spesa autorizzata, ma anche e più come programma e impegno di

azioni e di interventi da svolgere in un tempo definito, entro scadenze predeterminate; è tempo cioè che il bilancio interessi non solo il proposito e l'avvio di procedimenti amministrativi di spesa, ma anche la realizzazione degli interventi programmati e la conclusione dei procedimenti di spesa. Nel dialogo istituzionale tra chi decide-autorizza e chi istruisce-gestisce il bilancio, questo non deve più perciò esprimere solo stanziamenti-limite per spese da impegnare, ma deve altresì indicare la misura della spesa da portare a compimento, degli interventi da realizzare, dell'azione amministrativa da concludere e cioè della spesa da pagare.

Il bilancio di cassa offre questa essenziale dimensione della finanza pubblica e la eleva da mero fatto amministrativo residuale, rispetto alla impostazione e alle decisioni del bilancio, a profilo sostanziale delle decisioni e degli impegni assunti con il bilancio. La gestione della spesa, anzichè risolversi in dati di residuo e poi di consuntivo, è impegnativamente recuperata col bilancio di cassa in sede di preventivo, il quale determina — con rilevanza di autorizzazione giuridica oltrechè di affidamento politico — anche i livelli dei flussi reali di spesa che il bilancio è chiamato e l'Amministrazione è impegnata a erogare nell'anno per ciascuno dei titoli e degli oggetti della spesa.

Accanto a queste due salienti innovazioni di contabilità pubblica — bilancio pluriennale programmatico a integrazione del bilancio annuale e bilancio di cassa a integrazione del bilancio di competenza — che anche a livello di mera determinazione di principi coinvolgono corollari assai rilevanti e nuovi (come si vedrà in sede di illustrazione degli articoli), un altro profilo caratterizza il proposto disegno di legge. Si tratta cioè del profilo che organizza il rapporto tra entrata e spesa e che coinvolge perciò tanto la qualificazione della spesa quanto i livelli e i vincoli dell'entrata (trasferita, propria e da indebitamento). Il cardine di tale rapporto è desunto dalla nozione costituzionale di « spese per l'adempimento delle funzioni normali delle Regioni » di cui all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, cui fa riscontro la nozione — pure implicata dalla nor-

ma costituzionale, ma più esplicitamente svolta dalla legge finanziaria regionale 16 maggio 1970, n. 281 — di « spese di sviluppo ». Alle une sono correlate le entrate tributarie trasferite dallo Stato o proprie delle Regioni, nel senso che la loro somma deve risultare almeno congrua alla copertura delle spese necessarie per l'adempimento delle funzioni normali, salvo destinarne la eccedenza allo « sviluppo »; alle altre spese — e solo ad esse — sono destinate le entrate diverse ulteriormente trasferite dallo Stato alle Regioni con vincolo di destinazione e sulla base di concordati indirizzi programmatici, ovvero dalle Regioni acquisite tramite indebitamento.

Sarà questa, desunta dalla Costituzione, la fondamentale classificazione della spesa regionale, che garantirà alle Regioni le congruenze tra entrate tributarie proprie e trasferite (e comunque certe e non rimesse a discrezionali annuali determinazioni da assumere in sede di bilancio dello Stato) e spese per assolvere a tutte le proprie funzioni normali; che garantirà allo Stato, per converso, la reale destinazione allo sviluppo, secondo indirizzi programmaticamente definiti, di tutte le ulteriori risorse finanziarie assegnate alle Regioni o da queste acquisite con prelievo sul risparmio nazionale; che alla Regione e allo Stato assieme offrirà il più chiaro riscontro sulla qualificazione della finanza pubblica a livello regionale. « Funzioni normali » e « sviluppo » risultano essere infatti nozioni più ampie e significative per la qualificazione della spesa regionale rispetto alla classificazione — pur altrimenti utile e da confermare — impostata sulla contrapposizione tra spesa corrente e spesa di investimento. Le due classificazioni, infatti, non si sovrappongono, non si sostituiscono, ma si sommano e si intrecciano, risultando riferibili al « normale funzionamento » così le spese correnti che le spese di investimento e correlativamente riferibili allo sviluppo così gli investimenti che le dotazioni di avvio e di prima gestione: basti pensare nell'un caso agli ammortamenti necessari a ricostituire strutture e infrastrutture destinate al normale funzionamento e

nell'altro caso alle nuove dotazioni finanziarie necessarie a far partire gli *investimenti di espansione* del patrimonio strutturale e infrastrutturale della Regione. Alla qualificazione della finanza regionale concorre peraltro, assieme alla classificazione dell'entrata e della spesa, anche il sistema di vincoli e di correlazione impostati tra pareggio e indebitamento: fermo restando l'ovvio vincolo di pareggio predicato per il bilancio di cassa, l'indebitamento della finanza regionale è rapportato al bilancio di competenza e contemplato solo in funzione di pareggiare le previsioni di spesa in conto competenza nei limiti di un massimo complessivo di debiti regionali da ammortizzare — per capitale e interessi — con non più del 10 per cento delle entrate tributarie proprie e trasferite. Ciò che implica due rilevanti modifiche alla vigente normativa fissata dall'articolo 10 della legge n. 281 del 1970.

In primo luogo, il vincolo di destinazione delle entrate da indebitamento non è affidato a destinazioni fissate da singole leggi regionali di spesa e non è perciò perseguita una diretta correlazione tra la singola autorizzazione a contrarre un debito e il singolo oggetto legislativo di spesa, ma la destinazione allo « sviluppo » delle entrate da indebitamento è altrimenti assicurata tramite la già illustrata classificazione correlata delle entrate e delle spese: è il vincolo di fronteggiare tutte le spese per il « normale funzionamento » con le sole entrate tributarie proprie e trasferite che libera e vincola allo « sviluppo » tutte le altre entrate, ivi comprese quelle da indebitamento.

In secondo luogo, il *plafond* dell'indebitamento massimo consentito a ciascuna Regione è fatto uguale non più al 20 per cento delle sole entrate tributarie proprie, ma al 10 per cento di tutte le sue entrate tributarie, proprie e trasferite: il che implica non solo un sostanziale incremento di disponibilità finanziarie acquisibili ma un formale chiarimento legislativo rispetto al previgente regime.

Si deve aggiungere che in termini di qualificazione della finanza regionale tale limite all'indebitamento vale anche e più come limite al disavanzo di bilancio.

Più analiticamente si illustra qui di seguito il contenuto e la portata normativa dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1. — Introduce il bilancio pluriennale raccordato, sia per le scadenze sia per i suoi contenuti al programma regionale di sviluppo, del quale costituisce la proiezione finanziaria. Il bilancio pluriennale integra ogni anno il bilancio annuale ed è presentato come suo allegato, rinnovando ed estendendo le proprie indicazioni al fine di reintegrare il periodo pluriennale di riferimento, secondo il criterio di una previsione di anno in atto scorrevole. Il bilancio pluriennale peraltro non ha solo contenuto previsionale e programmatico, ma ha una specifica rilevanza giuridica come riscontro di copertura della legislazione di spesa, anche se non vale quale autorizzazione finale della gestione dell'entrata e della spesa.

Articolo 2. — Viene stabilito un nuovo rapporto tra leggi di spesa, bilancio pluriennale e bilancio annuale. Per le leggi regionali che prevedono attività e interventi a carattere continuativo o ricorrente (e che non concentrano perciò i propri effetti finanziari in un arco pluriennale definito) è rimessa al bilancio annuale la definizione dello stanziamento di volta in volta necessario al loro finanziamento annuale. Per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale sarà il bilancio pluriennale a costituire la sede di riscontro di copertura dell'onere complessivo che la legge dovrà indicare, mentre sarà il bilancio annuale a determinare le quote annuali di spesa poste a carico di ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento. Nell'un caso e nell'altro sono dettate norme innovative che autorizzano l'amministrazione regionale ad avviare i procedimenti amministrativi di esecuzione delle leggi fino alla fase dell'assunzione di impegni ancor prima della iscrizione in bilancio del relativo stanziamento: ciò al fine di comprimere i tempi tecnici e amministrativi degli interventi e dell'azione amministrativa regionale.

Articolo 3. — Introduce il sistema duplice del bilancio di competenza e di cassa, con

impostazione di contabilità a tre colonne: residui attivi o passivi; accertamenti o impegni; riscossioni o pagamenti sia in conto competenza sia in conto residui. È ribadito il principio della iscrizione nel bilancio di competenza dei soli stanziamenti necessari a finanziare gli impegni che si prevede l'Amministrazione sia in grado di assumere nel corso dell'esercizio: ciò in connessione con il successivo divieto di riportare residui di stanziamento e al fine di restringere al minimo la divaricazione tra autorizzazioni di competenza e autorizzazioni di cassa.

Articolo 4. — Stabilisce il vincolo del pareggio per il bilancio di cassa e il vincolo del disavanzo di competenza entro il complessivo limite di indebitamento consentito alla Regione dal successivo articolo 22. Commisura le spese per l'adempimento delle funzioni normali ad un massimo corrispondente alla somma delle entrate tributarie proprie della Regione o ad essa trasferite dallo Stato senza vincolo di speciale destinazione.

Articoli 5 e 6. — Sono formulati i principi della annualità, della universalità e della integrità del bilancio.

Articolo 7. — Rinvia agli statuti regionali per i modi e i tempi dell'approvazione del bilancio con legge, nonchè per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, di cui fissa comunque in quattro mesi il termine massimo consentito. Regola altresì l'esercizio provvisorio o parziale del bilancio in caso di pendenza degli adempimenti del Governo, ovvero di impugnazione per questioni di costituzionalità o di merito nei confronti della legge di approvazione del bilancio stesso.

Articolo 8. — Stabilisce lo schema di classificazione delle entrate regionali in primo luogo con riguardo alle indicazioni desumibili dall'articolo 119 della Costituzione e poi con riferimento alla impostazione della vigente legge finanziaria regionale. Viene prescritta una esposizione dell'entrata in quattro titoli: entrate tributarie proprie delle Regioni o ad esse trasferite dallo Stato; con-

tributi e assegnazioni del bilancio dello Stato; rendite patrimoniali, utili, alienazioni di beni e rimborso di crediti; entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie.

Articolo 9. — Per la classificazione delle spese è prescritta, in via di principio, la correlazione tra bilancio annuale e pluriennale da una parte, e i piani, i programmi e i progetti della Regione dall'altra, fornendosi in tal modo l'indicazione di una esposizione e di una organizzazione programmatica della spesa regionale. Il capitolo, specificazione ultima della spesa (fatta salva la possibilità di una sua articolazione) è disciplinato in termini nuovi perchè non è più necessariamente riferito a un solo oggetto di spesa, ma anche a più oggetti, purchè funzionalmente e programmaticamente collegati. In tal modo si è corrisposto all'esigenza di ricomposizione e di organicità delle competenze e delle azioni amministrative.

Articolo 10. — Assegna al quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa ed ai suoi allegati l'esposizione delle concordanze e dei vincoli stabiliti tra entrate tributarie e spese di funzionamento normale, nonchè tra risorse finanziarie assegnate alla Regione con vincolo di destinazione e correlativi stanziamenti di spesa.

Articolo 11. — Estende ai bilanci degli enti dipendenti dalla Regione, da approvare con legge regionale, i principi e i criteri di classificazione della spesa di cui all'articolo 9. Al fine di consentire un controllo adeguato è stabilito che nei bilanci degli enti locali vengano esposte e classificate in maniera omogenea le risorse assegnate dalla Regione agli stessi enti.

Articolo 12. — Contempla il fondo di riserva per le spese obbligatorie e quello per le spese impreviste e pone la regola secondo cui, per qualsiasi spesa, cui non possa provvedersi mediante gli stanziamenti del bilancio o il prelievo da tali fondi di riserva, debba provvedersi con apposita nuova autorizzazione legislativa della Regione.

Articolo 13. — Per la prima volta viene dettata una disciplina del fondo globale, restringendosi agli accantonamenti disposti su tali fondi ogni possibilità di finanziare nuove leggi di spesa e riservandosi tali accantonamenti agli oggetti legislativi impegnativamente indicati con l'approvazione del bilancio.

Per l'imputazione in consuntivo degli stanziamenti di fondo globale trasferiti in conto di esercizio o dopo a copertura di provvedimenti legislativi perfezionatisi, ovvero rimasti non utilizzati dopo l'esercizio successivo a quello di iscrizione, è confermata la disciplina già dettata per il bilancio dello Stato dalla legge 17 febbraio 1955, n. 64.

Articolo 14. — In conformità alle esigenze proprie di un bilancio di cassa, è introdotto l'istituto dell'*assestamento del bilancio*, per rettificare i dati dei residui e dell'avanzo di cassa sulla base del consuntivo.

Articolo 15. — Indica la linea di demarcazione tra variazioni di bilancio consentite in via amministrativa e variazioni da apportare con legge, con riguardo alle peculiari esigenze di un bilancio — quale quello regionale — che in gran parte dipende da trasferimenti definiti anche in corso di esercizio da parte dello Stato. Per evitare una gestione di mero residuo, pone il termine del 30 novembre all'introduzione di variazioni in bilancio.

Articolo 16. — Si afferma il principio della conservazione degli stanziamenti di spesa agli oggetti stabiliti dai rispettivi capitoli, con divieto di storno amministrativo.

Articolo 17. — Identifica con rigore l'impegno di spesa, fornendo un punto di riferimento assai preciso — che sin qui è mancato — al procedimento amministrativo di spesa, di cui è consentito un avvio anticipato, sin qui contrastato dalla indeterminazione del passaggio dalla fase preliminare istruttoria a quella dell'impegno vero e proprio.

Articolo 18. — Stabilisce la regola che la fase del pagamento della spesa deve sempre seguire la fase dell'impegno, ed estende agli

amministratori e ai funzionari regionali il regime di responsabilità in vigore per le amministrazioni dello Stato.

Articolo 19. — Rinvia alla legge regionale per la determinazione di modalità e competenze per la gestione delle spese, con il vincolo di assicurare adeguati e decentrati controlli interni, anche a carattere economico finanziario, tali da responsabilizzare, in termini di efficienza, ciascun servizio o settore operativo.

Articolo 20. — Con riferimento alla versione di competenza del bilancio, viene definito l'istituto del « residuo », con esclusione dei residui cosiddetti di stanziamento per la spesa e con il divieto di portare a residui attivi entrate non accertate nel corso dell'esercizio.

Articolo 21. — Per i fondi statali assegnati alle Regioni è stabilita la regola della loro assunzione in bilancio senza vincolo di destinazione, ove diversamente non disponga la specifica legge statale di devoluzione. In caso di vincolo di destinazione, la Regione, peraltro, ha facoltà di destinare al medesimo oggetto anche altre sue risorse, non vincolate, e a recuperare, se del caso, tale maggiore stanziamento nell'esercizio successivo.

Articolo 22. — Nei termini già riferiti, detta una nuova disciplina per l'assunzione di mutui e prestiti da parte della Regione, in correlazione con il disavanzo di competenza e perciò da autorizzare con legge di approvazione del bilancio. È da segnalare che nessun nuovo prestito o mutuo può essere autorizzato se non risulta approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono: ciò per evitare che un maggior disavanzo, accertato in consuntivo rispetto a quello autorizzato in preventivo, porti allo sfondamento del tetto di indebitamento complessivo concesso alla Regione.

Quanto ai limiti quantitativi dell'indebitamento regionale, potrebbe astrattamente porsi il problema di una loro riconsiderazione in rapporto al recente trasferimento a favore delle Regioni di tutte le funzioni in

materia ospedaliera (avvenuto con il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386). Tale trasferimento, infatti, comporta un accrescimento ingente dei bilanci regionali a causa della inclusione in essi delle quote del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera. Però tali quote, pur essendo destinate espressamente dalla legge a far fronte non solo alla spesa ospedaliera corrente, ma anche ad investimenti, non concorrono, data la loro natura, alla formazione dell'importo globale di entrate cui si commisura il limite dell'indebitamento regionale. Sembra tuttavia che — in attesa della disciplina organica che a tutta questa materia dovrà essere data con la riforma sanitaria — il problema accennato debba essere considerato, piuttosto che nell'ambito di questa legge organica di contabilità, in sede di leggi statali relative al settore ospedaliero, le quali potranno disporre le opportune misure per il finanziamento degli investimenti e anche, eventualmente, derogare in parte e transitoriamente — ove del caso — alle regole generali fissate nel presente disegno di legge in tema di limiti quantitativi all'indebitamento delle Regioni.

Articolo 23. — Pone il principio della esposizione nel bilancio regionale degli impegni di garanzia principale e sussidiaria assunti dalla Regione.

Articoli 24, 25, 26, 27 e 28. — Fissano le regole del rendiconto generale della Regione — conto finanziario e conto del patrimonio — nonché le correlazioni di impostazione e di procedimento con i rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione, configurando come allegato al conto consuntivo della Regione un rendiconto riassuntivo consolidato di tutti gli operatori regionali comunque raccordati al bilancio della Regione, ivi compresi i bilanci delle società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria non inferiore al 2 per cento del capitale.

In tema di procedura di rendiconto, il disegno di legge si limita a disporre espressamente che il rendiconto è approvato con legge regionale, rinviando per il resto alle disposizioni particolari contenute negli statuti o che potranno essere contenute nelle

leggi regionali. Resta aperto il problema di una disciplina uniforme — nei principi — della fase di verifica tecnico-contabile dei rendiconti, fase che nell'ambito dello Stato si concreta nel « giudizio » di parificazione della Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento. Si tratta di problema indubbiamente delicato, la cui soluzione può però essere trovata correttamente solo nel quadro di una riconsiderazione dell'intero sistema dei controlli sulle amministrazioni regionali: onde sembra necessario rinviarne la definizione alla legge che disciplinerà questa materia, per la quale già sono stati compiuti i necessari studi preparatori e che il Governo ritiene quindi di poter al più presto sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Articolo 29. — Per la definizione dell'autonomia contabile del Consiglio regionale si rinvia ai principi di recente stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Articoli 30, 31 e 32. — Si estende agli amministratori e ai dipendenti regionali l'obbligo di risarcire la Regione dei danni derivanti da violazione di doveri funzionali o di servizio, secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato. Si afferma la competenza della Corte dei conti a conoscere le correlative responsabilità, nonché l'obbligo di denuncia del danno e della responsabilità da parte degli Amministratori e dei capi degli uffici della Regione che ne vengono a conoscenza.

Articolo 33. — È rimesso alla legge regionale di disciplinare il servizio di tesoreria della Regione.

Articolo 34. — È stabilito il principio della collaborazione e della comune utilizzazione dei rispettivi sistemi informativi tra organi finanziari dello Stato e della Regione.

Articolo 35. — Si dettano norme transitorie, sino all'entrata in vigore delle leggi regionali di contabilità raccordate nella nuova normativa statale di principio, e si rinvia ad altra legge della Repubblica per la definizione di nuovi principi in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Bilancio pluriennale)

La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma regionale di sviluppo e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale indica per ciascuna ripartizione della spesa e dell'entrata oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.

Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al programma regionale di sviluppo e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi della Regione.

In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art. 2.

(Leggi regionali di spesa)

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tal caso, la Regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'Amministrazione.

ne di assumere impegni a norma del successivo articolo 17.

Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale ne indicano l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

Le leggi di cui al secondo comma, nel caso in cui prevedano l'esecuzione di opere o di interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo articolo 17, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Art. 3.

(Bilancio annuale di previsione)

Le previsioni di bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

- 1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- 2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- 3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

Gli stanziamenti di spesa di cui al n. 2) del precedente comma sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi e ai progetti della Regione, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma del successivo articolo 17.

Tra le entrate di cui al n. 3) del precedente secondo comma è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 4.

(Equilibrio del bilancio)

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo articolo 22.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, risultanti dal prospetto di cui al successivo articolo 10, secondo comma, lettera *b*), non può, in ciascun bilancio, essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera *a*).

Art. 5.

(Annualità del bilancio)

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei

conti può essere protratta, in base alle disposizioni della legge regionale, fino al 31 gennaio successivo.

Art. 6.

(Universalità ed integrità del bilancio)

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci di cui al successivo articolo 11, primo comma.

Art. 7.

(Leggi di bilancio — Esercizio provvisorio)

Il Consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio di previsione, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato, nei modi, per i termini e con gli effetti previsti dagli Statuti e dalle leggi regionali. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei

confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero, nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 8.

(Classificazione delle entrate)

Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Titolo II: entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

Titolo III: entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborso di crediti;

Titolo IV: entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura e secondo il loro oggetto in capitoli che costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate.

Il capitolo può essere suddiviso in articoli.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Art. 9.

(Specificazione e classificazione delle spese)

La legge regionale, nel rispetto dei principi determinati dai commi successivi, stabilisce il sistema di classificazione delle spese di bilancio, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale e dei piani, programmi e progetti della Regione.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della Regione.

Il capitolo può essere suddiviso in articoli.

Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio, sentita la Commissione di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, saranno determinati i criteri per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura.

Per ciascun capitolo di spesa dovrà essere indicato il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, secondo il piano dei conti

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

In allegato al bilancio, le spese sono riclassificate in titoli secondo che si tratti di spese correnti, di investimento o attinenti al rimborso di mutui e prestiti; in sezioni secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo la analisi economica, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

Il bilancio contiene, inoltre, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Art. 10.

*(Quadro generale riassuntivo
e prospetti allegati)*

Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese.

Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:

a) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate, in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281, e da ogni altra assegnazione di fondi con destinazione vincolata, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo e dal quarto comma del successivo articolo 21;

b) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito.

Art. 11.

(Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione e spese degli Enti locali delegati)

I bilanci degli Enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nei bilanci degli Enti e degli organismi di cui al primo comma le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto nel precedente articolo 9.

La legge regionale detta norme per la classificazione, nei bilanci degli Enti locali, delle entrate e delle spese relative a funzioni ad essi delegate dalla Regione, assicurando la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati dalla Regione agli Enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale.

Art. 12.

(Fondi di riserva)

Nel bilancio regionale sono iscritti un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore, e un fondo di riserva per spese impreviste.

La legge regionale disciplina i limiti e le modalità del prelievo di somme da tali fondi.

Le spese cui non possa provvedersi mediante gli stanziamenti del bilancio o mediante il prelievo dai fondi di riserva, di cui al primo comma, debbono essere autorizzate con legge regionale.

Art. 13.

(Fondi globali)

Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

I fondi di cui al primo comma non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

I fondi di cui al primo comma debbono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione o di spese per il finanziamento di programmi di sviluppo, nonchè a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

Al bilancio è allegato un elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con ciascun fondo globale, con l'indicazione della relativa spesa prevista.

Le quote dei fondi globali, non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo di cui al secondo comma, costituiscono economie di spesa.

Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, inclusi nell'elenco di cui al quarto comma, e non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purchè tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui al comma che precede, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi un'annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 4, secondo comma.

Non è ammessa l'utilizzazione, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese, dei fondi globali iscritti in bilanci anteriori a quello immediatamente precedente a quello su cui grava la spesa, nè l'utilizzazione allo stesso fine di disponibilità diverse dai fondi globali, pur se relative al bilancio dell'esercizio immediatamente precedente.

Non è ammessa altresì l'utilizzazione dei fondi globali, a norma del precedente sesto comma, per il finanziamento di provvedimenti legislativi diversi da quelli inclusi nei relativi elenchi di cui al precedente quarto comma.

Art. 14.

(Assestamento del bilancio)

Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al numero 1) del secondo comma e al quarto comma del precedente articolo 3, nonchè alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 4.

Art. 15.

(Variazione al bilancio)

La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.

Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 12 e 13.

Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al primo comma, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 16.

(Divieto di storni)

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 12 e 13, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da un capitolo all'altro del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

Art. 17.

(Impegni di spesa)

I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'articolo 2, terzo comma, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Art. 18.

(Pagamento delle spese)

I competenti organi della Regione dispongono i pagamenti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenze o in conto residui.

Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni o agli atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi ov-

vero risultino immediatamente eseguibili a norma degli articoli 45, 47, 48 e 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Gli amministratori e i funzionari della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, della osservanza della disposizione di cui al precedente comma. Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo in applicazione dell'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 19.

(Gestione del bilancio)

La legge regionale stabilisce le modalità e determina le competenze per la gestione delle spese, in modo da assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario nell'ambito di ciascuna unità operativa responsabile di un servizio, di un settore o di un programma o progetto della Regione.

Art. 20.

(Residui)

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente articolo 17 e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa in alcun caso la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma del precedente articolo 17, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte.

Le somme di cui al secondo comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine esse costituiscono economie di spesa, salvo la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma del precedente articolo 17, entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa, e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 21.

(Fondi statali assegnati alle Regioni)

Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente in contrario.

Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di assegnazione di fondi a destinazione comunque vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad esse assegnate dallo Stato per uno scopo determinato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell'esercizio immediatamente successivo.

La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione o il riparto dei fondi statali a destinazione vincolata, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorchè non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma del precedente articolo 17, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione o il riparto.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 4, secondo comma.

Art. 22.

(Mutui e prestiti)

La contrazione di mutui da parte della Regione è autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio o in successive leggi di variazione del medesimo, entro i limiti di cui ai commi seguenti.

In ciascun esercizio può essere autorizzata la contrazione di mutui per un ammontare tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento per capitale e interesse, sommato all'importo complessivo delle annualità dei mutui già contratti, dei mutui autorizzati con la legge di bilancio relativa all'esercizio immediatamente precedente, nonchè dei mutui necessari per ripianare l'eventuale disavanzo di consuntivo, accertato a norma del successivo articolo 25, non superi il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione, iscritte in bilancio nel titolo I a norma del precedente articolo 8, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del programma finanziario pluriennale della Regione.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

L'autorizzazione alla contrazione di mutui, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo cessa di aver vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le entrate da mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, vengono iscritti tra i residui attivi.

Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Le Regioni possono altresì emettere obbligazioni, nel limite complessivo di cui ai commi precedenti. In tal caso le operazioni relative vanno deliberate dalla Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle vigenti leggi.

Sono abrogati i commi primo, fatta salva la disposizione relativa alla partecipazione delle Regioni alle società finanziarie regionali, secondo e terzo dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 23.

(Garanzie prestate dalla Regione)

In allegato al bilancio preventivo della Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti.

Art. 24.

(Rendiconto generale)

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al precedente articolo 9, settimo comma, è stabilito un modello uniforme da adottarsi per la redazione dei rendiconti delle Regioni, in conformità a quanto disposto nei successivi articoli 25 e 26.

Art. 25.

(Conto finanziario)

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

8) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

9) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

10) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi formati nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati

nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formati nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Un prospetto allegato al conto finanziario indica, capitolo per capitolo, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio agli stanziamenti di competenza e di cassa.

Art. 26.

(Conto del patrimonio)

Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

- a) le attività e le passività finanziarie;
- b) i beni mobili e immobili;
- c) ogni altra attività e passività, nonchè le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 27.

(Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione e spese degli enti locali delegati)

I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente, nei

termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformità a quanto disposto nei precedenti articoli 25 e 26.

In allegato al conto consuntivo della Regione è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi di cui al primo comma, nonché delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.

Si applica ai rendiconti degli enti locali il disposto dell'articolo 11, terzo comma.

Al rendiconto generale della Regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria in misura non inferiore al 2 per cento del capitale sociale.

Art. 28.

(Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto)

Il rendiconto generale della Regione è formato ed esaminato nei termini e con le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Il rendiconto è approvato con legge regionale.

Art. 29.

(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

La legge regionale fissa le norme che assicurano l'autonomia contabile del Consiglio regionale, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, e ferma la competenza regolamentare interna attribuita al Consiglio medesimo.

Art. 30.

(Responsabilità verso l'Ente degli amministratori e dei dipendenti)

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono tenuti a risarcire all'Ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di fun-

zioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Vanno esenti da responsabilità i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 31.

(Competenza della Corte dei conti)

Gli amministratori e i dipendenti della Regione, per la responsabilità di cui al precedente articolo, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Art. 32.

(Obbligo di denuncia)

Gli amministratori ed i capi degli uffici della Regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente articolo 30, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto doloso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al capo di un ufficio l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

La legge regionale, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici della Regione, detta norme che consentano l'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità a norma del precedente articolo 30.

Art. 33.

(Servizio di tesoreria della Regione)

La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della Regione.

Art. 34.

(Cooperazione Stato-Regioni)

La Ragioneria generale dello Stato e gli uffici finanziari delle Regioni concordano le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e altre forme di collaborazione.

Gli organi statali e le Regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente.

Art. 35.

(Norme finali e abrogazione di altre norme)

La legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della Regione, e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformità ai principi della presente legge.

Fino a quando la Regione non abbia esercitato la propria potestà legislativa nella materia di cui al primo comma, si osservano le norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili.

Con apposita legge della Repubblica saranno stabiliti i principi fondamentali in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti delle Regioni.

Fino a quando non sia emanata la legge di cui al comma che precede, si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti, salva diversa disciplina dettata dalla legge regionale nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia.

Sono abrogati:

a) l'articolo 11, settimo comma, e l'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171.